

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO TRIENNALE DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA.**

**CIG 8634524A9B**

Con la presente scrittura privata redatta su supporto informatico e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Perugia, Piazza dell’Università n. 1, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e pertanto in rappresentanza dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede in Perugia, Piazza dell’Università n. 1, legittimato alla stipula del presente atto in forza di quanto disposto con delibera del \_\_\_\_del \_\_\_\_\_, d’ora innanzi denominata “Università” (c.f. n. 00448820548);

E

- sig. XXXXXXXX, nato a XXXX il XX XXXXXX XXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Società XXXXXX con sede legale in XXXXX (P. IVA .....), d’ora innanzi denominata “Società”;

PREMESSO

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2020 è stato autorizzato l’esperimento di una procedura aperta sopra

soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, volto alla stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di traslochi e facchinaggio ed è stato altresì approvato il relativo Capitolato speciale per l'affidamento di detto servizio;

- che con DDG n. 28 del 18.02.2021 sono stati approvati tutti gli atti di gara;

- che la gara è stata indetta con bando spedito alla GUUE in data in data 19.02.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.02.2021, V serie speciale – contratti pubblici n. 22 e in pari data sul profilo di committente dell'Ateneo;

- che con DDG n. xx del xx.xx.xxxx è stata approvata la proposta di aggiudicazione e la procedura è stata aggiudicata alla Società;

- che sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dalla Società in fase di gara, risultando veritiere;

- che il possesso dei requisiti della Società è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del Procedimento in data xx xxxxxx xxxx, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che, nell'ambito dei controlli prescritti dal D.Lgs. 159/2011, in data xx xxxx xxxx, l'Università ha provveduto a richiedere il rilascio della

documentazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.);

- che in data xx xxxx xxxx è stato scaricato sulla BDNA il relativo certificato;

- che la Società ha presentato polizza xxxxxxxxxxxxxxxx a titolo di costituzione di cauzione definitiva, ed ha provveduto al versamento delle spese contrattuali;

#### TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART.1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro**

L'Università affida alla Società, che accetta, il servizio traslochi e facchinaggio per le esigenze delle Strutture dell'Università degli Studi di Perugia come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale che si allega al presente contratto sub. Lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Società dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni richieste con la massima diligenza, impegnandosi ad eseguire i singoli interventi secondo le prescrizioni relative alle caratteristiche delle attività oggetto dell'appalto di cui trattasi, nonché secondo le modalità di svolgimento esplicitate nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presentata dalla Società in sede di offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non

materialmente allegata.

### **Art. 3 – Oneri a carico della società**

La Società dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro garantendo i mezzi e il personale come indicato all'art. 9 del Capitolato speciale e secondo le modalità previste dalla normativa vigente mediante impiego di personale con qualifica e formazione idonea, secondo quanto indicato all'art. 10 del Capitolato speciale.

Nei confronti dei propri operatori la Società dovrà curare l'integrale osservanza del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, nonché il rispetto della normativa in materia previdenziale e infortunistica. Gli operatori dovranno essere in possesso di idonea polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi derivante dalla gestione del servizio in oggetto; le relative spese sono a carico della Società. La Società, in osservanza di ogni norma vigente in materia di lavoro, solleva espressamente l'Università da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, in cambio delle prestazioni effettuate.

### **Art. 4 – Penali**

L'Università si riserva il potere di indirizzo e di controllo in ordine al corretto adempimento dell'accordo quadro. In particolare la Società dovrà adempiere alle prestazioni richieste secondo la modalità e la

tempistica dettagliata nel Capitolato speciale. Qualora si verificassero, da parte della Società, inadempienze relativamente anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente accordo quadro e/o nel capitolato speciale o di qualsiasi norma vigente in materia, o tali da far ritenere insoddisfacente il servizio l'Università è legittimata all'applicazione delle penali nei casi e con le modalità indicate all'art. 14 del capitolato speciale.

#### **Art. 5 - Durata dell'accordo quadro**

Il presente accordo quadro ha durata di 36 mesi a partire dalla data di stipula. L'accordo potrà avere una minore durata determinata dall'esaurimento del suo valore economico. Nel caso in cui, al termine dei 36 mesi non sia stato esaurito l'intero importo contrattuale, l'Università si riserva la facoltà di prorogare l'accordo alle stesse condizioni per un massimo di 6 mesi, secondo le modalità indicate all'art. 3 del Capitolato speciale. E' escluso il rinnovo tacito.

#### **Art. 6 – Importo dell'accordo quadro**

L'importo complessivo massimo erogabile per il presente accordo quadro, per la durata di 36 mesi è stimato in € 630.000,00 (seicentotrentamilaeuro/00) più I.V.A.. I singoli servizi verranno fatturati a misura, in base alle ore di servizio effettivamente espletate per il costo orario così come ribassato dalla Società in sede di gara. Si allega al presente accordo quadro sub Lett. "B", per costituirne parte integrante e sostanziale, la scheda di offerta presentata dalla Società. Con i costi orari così come ribassati, la Società ritiene compensati tutti

gli oneri derivanti dal presente accordo quadro e tutto quanto occorra per fornire il servizio completo in ogni sua parte. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'ottimale espletamento del servizio. La Società nulla avrà a pretendere per il fatto l'importo complessivo del servizio in trattazione non raggiunga l'importo massimo stimato.

#### **Art. 7 – Pagamento**

I pagamenti saranno effettuati per ogni singolo servizio espletato in un'unica soluzione posticipata, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto da parte dei referenti/delegati dell'Ateneo e verifica della regolarità del DURC. Il pagamento del corrispettivo, previa presentazione di fattura elettronica, sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti, alla Società saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

#### **Art. 8 - Cauzione definitiva e copertura assicurativa**

La cauzione definitiva viene stabilita in euro XXXXXXXXXXXXXXX in applicazione di quanto disposto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e viene costituita mediante XXXXXXXXXXXXXXX. In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili alla Società, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'escussione. L'Università darà l'assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e la Società tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.

La Società ha, inoltre, presentato apposita polizza assicurativa n. xxxxx stipulata con xxxxxx a copertura della RCT/O, che preveda un massimale annuo non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), nonché polizza assicurativa n. xxxxx stipulata con xxxxxxxx per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), che prevede un massimale annuo non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza prevede, inoltre, la copertura dei danni connessi/conseguenti alle operazioni di carico e scarico durante le attività di trasporto e la copertura in caso di danni, perdita, o avaria dei materiali trasportati.

**Art. 9 – Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore è altresì tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna ad effettuare quanto previsto dall'artt. 9.1 e 12 lett. B del Capitolato speciale. Gli oneri della sicurezza saranno quantificati di volta in volta prima del singolo intervento richiesto.

**Art. 10 – Responsabile del servizio**

La Società designa quale responsabile del servizio per la propria impresa il/la xxxxxx (recapito telefonico mobile xxxxxxxxxxxx recapito telefonico fisso xxxxxxxxxxxx numero dedicato per le chiamate di pronto intervento xxxxxxxx, indirizzo e-mail xxxxxx). Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica, si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile. Il Responsabile dovrà essere costantemente reperibile, in particolare, per assicurare un pronto intervento in casi eccezionali e urgenti, si richiama in proposito

l'art. 7 punto 3 del Capitolato speciale. In caso di assenza o impedimento del coordinatore la Società designa quale sostituto il/la xxxxxxxx (recapito telefonico mobile xxxxxxxx recapito telefonico fisso xxxxxxxx, numero dedicato per le chiamate di pronto intervento xxxxxxxx, indirizzo e-mail xxxxxx).

**Art. 11 – Elezione di domicilio**

Ai fini del presente accordo quadro la Società elegge il proprio domicilio presso la sua sede legale, sita in xxxxxxxx via xxxxxxxxxxxx (recapito telefonico xxxxxxxxxxxx; recapito telefax xxxxxxxxxxxx).

**Art. 12 – Divieto di cessione dell'accordo quadro**

L'accordo quadro non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 13 – Clausola risolutiva espressa**

Qualora nel corso dell'accordo quadro vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi previsti e nella qualità delle prestazioni l'Università procederà su proposta del RUP, alla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., come espressamente previsto all'art. 15 del Capitolato speciale. Il contratto potrà essere altresì risolto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016 con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione come previsto dall'art. 16 del Capitolato.

**Art. 14 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il sig. xxxxxxxxxxxx è il soggetto legittimato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto, in quanto autorizzato ad operare sul conto corrente dedicato. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx acceso presso xxxxxxxxxxxxxxxx, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato all'Università, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro.

**Art. 15 – Variazione o modifica della ragione o denominazione sociale.**

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

**Art. 16 - Foro competente**

Il Foro di Perugia è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.

**Art. 17 – Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico della Società. Il presente atto è soggetto ad I.V.A al 22%.

**Art. 18 – Sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.**

La società dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 2 (oggetto dell'accordo quadro); 3 (oneri a carico della società); 4 (penali); 5 (durata dell'accordo quadro); 6 (importo dell'accordo quadro); 7 (pagamento); 8 (cauzione definitiva e copertura assicurativa); 9 (ulteriori oneri a carico dell'appaltatore); 10 (responsabile del servizio); 11 (elezione di domicilio); 12 (divieto di cessione dell'accordo quadro); 13 (clausola risolutiva espressa); 14 (obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); 15 (variazione o modifica della ragione o denominazione sociale); 16 (foro competente); 17 (spese contrattuali) 18 (sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.). A tal fine, a conferma, sottoscrive l'apposita dichiarazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C", per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE

LA SOCIETA'

**Allegato "C" allo SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO TRIENNALE DI  
TRASLOCHI E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DELLE  
STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA. CIG  
8634524A9B**

DICHIARAZIONE

ai fini della sottoscrizione ex artt.1341 e 1342 c.c., redatta su supporto informatico e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale

Il sig. XXXXXXX, nato a XXXX il XX XXXXXX XXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Società XXXXXX con sede legale in XXXXX (c.f. ....), d’ora innanzi denominata "Società";

DICHIARA

con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 2 (oggetto dell’accordo quadro); 3 (oneri a carico della società); 4 (penali); 5 (durata dell’accordo quadro); 6 (importo dell’accordo quadro); 7 (pagamento); 8 (cauzione definitiva e copertura assicurativa); 9 (ulteriori oneri a carico dell’appaltatore); 10 (responsabile del servizio); 11 (elezione di domicilio); 12 (divieto di cessione dell’accordo quadro); 13 (clausola risolutiva espressa); 14 (obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); 15 (variazione o modifica della ragione o denominazione sociale); 16 (foro competente); 17 (spese contrattuali) 18 (sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.). del contratto relativo a procedura aperta per l’affidamento del servizio di

traslochi e facchinaggio per le esigenze delle Strutture dell'Università degli Studi di Perugia - CIG 8634524A9B - redatto su supporto informatico e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

LA SOCIETA'